

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 22/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 15.04.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 15.05.2019, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.868,01 a titolo di spese di istruttoria e di commissioni non maturate, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento al soddisfo e alle spese relative all'assistenza legale.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce di avere improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali. Fa presente inoltre che, a seguito dell'interpretazione letterale dell'art. 125 sexies T.U.B. e dell'interpretazione logico-sistematica desumibile dal tenore dell'art. 6 bis, comma 3, D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, l'ontologica distinzione tra oneri rimborsabili e non, in caso di estinzione anticipata, sarebbe stata riconosciuta dal legislatore nazionale. Eccepisce la non applicabilità della sentenza Lexitor alla presente controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sarebbero venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata e l'art. 16 della Direttiva non avrebbe efficacia diretta nei rapporti tra privati. Allega inoltre un'ordinanza del Tribunale di Roma, emessa nell'ambito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c., che avrebbe riconosciuto l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano. Eccepisce, infine, la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi.

Sulle singole voci di costo, rappresenta la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica

dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico. Fa presente che il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova "degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori". Reputa, altresì, non rimborsabili le commissioni di intermediazione e le commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis. In particolare, sulle commissioni di intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio, eccepisce la natura up front che ne determinerebbe la non rimborsabilità. Ritiene che parimenti non sarebbero rimborsabili le commissioni di attivazione, dirette a remunerare prestazioni e oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende.

Con riferimento alle commissioni di gestione, eccepisce la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente avrebbe sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo. Da tale documentazione risulterebbe che l'importo da rimborsare alla clientela è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis. Da ultimo, eccepisce la natura up front delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Chiede pertanto, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento

per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziano l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* delle Spese istruttorie, delle Commissioni di attivazione e dei Costi di intermediazione, corrispettivi di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa, invece, che abbiano natura *recurring* le Commissioni di gestione, corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. Su queste ultime, osserva che l'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata l'indicazione della quota delle commissioni maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata. Detta voce va pertanto rimborsata secondo il criterio previsto in contratto. Rileva infine la natura *up front* delle commissioni di cui alla lett. e), comprensiva anche degli oneri erariali, tenuto conto che non è possibile scorporare i costi che essa comprende.

Tanto premesso e considerati i rimborsi di cui c'è evidenza in atti, ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 16054 del 02 luglio 2021

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,57%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,55	☐		€ 173,55
☐	commissioni di attivazione (up front)	€ 797,04	€ 478,22	€ 307,39	☐		€ 307,39
☐	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 72,00	€ 46,28	☒	€ 49,58	€ 0,00
☐	spese lett. E (up front)	€ 57,72	€ 34,63	€ 22,26	☐		€ 22,26
☐	costi di intermediazione (up front)	€ 1.771,20	€ 1.062,72	€ 683,08	☒		€ 683,08
☒					☐		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.186
interessi legali	si

La richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica non merita di essere accolta, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.186,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI